**N. 00599/2013 REG.PROV.COLL.**

**N. 00578/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 578 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Marco Provantini, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Leopardi, con domicilio eletto in Latina, alla via Milano, n. 73, Sc. G, Int. 1 (presso Elena Avv. Paparelli);

***contro***

comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio eletto in Latina, alla via IV Novembre, n. 25 (presso Francesco Paolo Avv. Cavalcanti);  
regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina, ex lege in Latina, alla via A. Doria, n. 4;

***per l’annullamento, previa sospensiva***

- della Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Latina 28 aprile 2012 n. 231, recante “Individuazione definitiva nuove sedi farmaceutiche nel territorio del Comune di Latina” nella parte in cui viene individuata la localizzazione della 3^ e dell’8^ sede farmaceutica nel medesimo Comune;

- della Determinazione del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio del 18 ottobre 2012 n. B07698 con la quale è stato bandito il concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio, limitatamente alla modifica della zona di pertinenza della sede farmaceutica n. 4 ed al suo inserimento a concorso della sede farmaceutica n. 3 descritta come “Latina scalo - via Carrara”;

- della determinazione del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio del 20 novembre 2012 n. B09006 con la quale è stata rettificata la precedente determinazione della Regione Lazio nella parte in cui è stata ulteriormente modificata la zona di pertinenza della 4^ sede farmaceutica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Latina e della regione Lazio.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 Con atto consegnato per la notifica il 21 giugno 2012, depositato il successivo 29, il ricorrente, titolare della farmacia sita in Latina Scalo - sede farmaceutica 13 - ha impugnato la delibera n. 231 datata 28 aprile 2012 con la quale la giunta municipale del comune di Latina ha individuato le “nuove sedi farmaceutiche” ai sensi del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge del 24 marzo 2012, n. 27.

2 Con atto depositato il 23 luglio 2012 si è costituito il comune di Latina che, con memoria depositata il successivo 26. ha argomentato l’inesistenza dei presupposti per accordare la richiesta misura cautelare.

3 Con ordinanza n. 258 del 26 luglio 2012, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

4 Con atto per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la determinazioni del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio: - del 18 ottobre 2012 n. B07698 con la quale è stato bandito il concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio, limitatamente alla modifica della zona di pertinenza della sede farmaceutica n. 4 ed al suo inserimento a concorso della sede farmaceutica n. 3 descritta come “Latina scalo - via Carrara”; - del 20 novembre 2012 n. B09006 con la quale è stata rettificata la precedente determinazione della Regione Lazio nella parte in cui è stata ulteriormente modificata la zona di pertinenza della 4^ sede farmaceutica.

5 Con atto depositato il 4 gennaio 2013 si è costituito il comune di Latina che, il successivo 9, ha versato memoria.

6 Con atto depositato in data 7 gennaio 2013 si è costituita la regione, che ha opposto l’infondatezza della domanda.

7 Con ordinanza n. 2 del 10 gennaio 2013, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

8 Il ricorrente ed il comune hanno versato memorie difensive e repliche.

9 Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

10 Il ricorrente impugna nei limiti di quanto dedotto i provvedimenti con i quali il comune di Latina e la regione hanno, rispettivamente, istituito nuove sedi farmaceutiche, bandito il concorso per la copertura di dette sedi nonché ulteriormente modificato la zona di pertinenza della 4^ sede farmaceutica.

11 La normativa di recente introduzione, affida il potere di istituire nuove sedi farmaceutiche ai comuni tenuti alla previa acquisizione del parere delle aziende sanitarie locali e degli ordini provinciali dei farmacisti territorialmente competenti. Ciò premesso ritiene il Collegio che il ricorso sia da accogliere in ragione della fondatezza del secondo motivo, da esaminare in via prioritaria, con il quale il ricorrente ha argomentato l’incompetenza della giunta.

12 L’articolo 11 del decreto legge n. 1 del 2012 amplia il numero di farmacie ed attribuisce al comune il potere di individuare le zone ove ubicare le nuove sedi, in base a criteri ispirati all’equa distribuzione sul territorio ed all’accessibilità del servizio anche nelle aree scarsamente abitate. Secondo condivisibile giurisprudenza (T.a.r. Basilicata 2 agosto 2012, n. 379; T.a.r. Puglia, Lecce, Sez. II, 13 aprile 2013, n. 941) l’atto di istituzione delle nuove sedi si riflette sulla pianificazione e organizzazione del servizio farmaceutico nel territorio comunale ed esprime scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile della comunità locale. La competenza ad adottare la relativa decisione pertanto non può che spettare al consiglio comunale, rilevando, da un lato, l’articolo 42, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 267/2000, interessante i poteri di programmazione e di pianificazione, dall’altro, la successiva lettera e) relativa all’organizzazione dei pubblici servizi. Non potrebbe addursi in senso contrario la semplificazione connessa al rilievo accordato al criterio demografico quindi la collocazione delle scelte sul versante gestionale. Ed, infatti, a tale tesi deve opporsi la considerazione per la quale, l’istituzione di altre sedi connessa al nuovo rapporto fissato tra farmacie e numero degli abitanti, non prescinde dal collegamento della sede farmaceutica con le “zone” in cui si articola il relativo territorio e nelle quali si deve garantire l’offerta dei farmaci in condizione di accessibilità e pronta fruizione. D’altro canto l’indirizzo di favore per un più ampio accesso alla titolarità delle farmacie si coniuga espressamente, nella previsione normativa, con l’esigenza di assicurare una più capillare presenza sul territorio del servizio. La recente normativa allora non prescinde da un momento pianificatorio ascrivibile alle competenze del consiglio, in quanto mirante alla distribuzione ed allocazione sul territorio delle nuove sedi destinate ad un servizio funzionale alla tutela del diritto alla salute e da garantire salvaguardandone l’accessibilità in condizioni di parità (cfr. C.d.S., Sez. III, ord. 1° marzo 2013, n. 751). L’ulteriore riprova di una tale conclusione si rinviene nell’articolo 11 del citato decreto legge che, nel dettare il nuovo testo dell’articolo 1, comma 3, della legge 475/1968, contempla la facoltà per i comuni di consentire l’apertura di un’ulteriore farmacia, qualora la popolazione ecceda il parametro di cui al secondo comma (una farmacia ogni 3.300 abitanti) e tale eccedenza sia superiore al 50% del parametro stesso (e cioè sia un’eccedenza di oltre 1.650 abitanti); il che certifica una possibile opzione discrezionalmente connotata, priva di carattere di mera scelta gestionale (T.a.r. Lazio, Latina ord. 10 gennaio 2013, n. 23). Aggiungasi infine che la detta regolazione sottende una scelta fondamentale attinente alla vita sociale e civile della comunità locale, sicché il consiglio si presta quale sede elettiva e privilegiata per l’esercizio della dialettica tra maggioranza ed opposizione certamente funzionale all’individuazione delle aree più rispondenti alle esigenze della collettività.

13 L’accoglimento del motivo comporta l’annullamento di tutti i provvedimenti sì come impugnati con il ricorso originario e con i motivi aggiunti ed un tale esito impone la rimessione dell’affare all’organo competente, con assorbimento degli altri motivi rilevando sul punto l’articolo 34, comma 2, del cod. proc. amm., che prevede l’impossibilità, per il G.A., di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (C.G.A. 6 marzo 2012, n. 273; T.a.r. Palermo Sicilia III, 14 settembre 2012, n. 1873; T.a.r. Catanzaro Calabria I, 5 marzo 2011, n. 302).

14 La novità della questione depone per la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio relative a questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con essi impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013, con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)